

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte con la legge 14 luglio 2009, n. 20 “Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica” nel campo del rilancio delle costruzioni, previsto dal Piano Casa governativo, ha introdotto la possibilità di ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure;
- tra le misure più importanti del testo di legge, al comma 5 dell’art. 4, il consiglio comunale può individuare edifici prevalentemente residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione anche parziale e relativa ricostruzione in deroga allo strumento urbanistico vigente e con premio di volumetria fino ad un massimo del 35% della volumetria preesistente, fermo restando l’utilizzo di tecnologie a risparmio energetico e secondo i parametri del protocollo ITACA;
- l’intervento deve avvenire nel rispetto del contesto e dei parametri di permeabilità, densità e distanze stabiliti dalle norme urbanistiche salvo il poter sopraelevare di un piano per l’utilizzo del premio volumetrico;

Considerato che il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato definitivamente da poco più di un anno, nella sua stesura ha recepito regole di recente concezione urbanistica che tutelano in particolare gli aspetti ambientali e perequativi, anche analizzando i tessuti consolidati garantendone il loro completamento e la riorganizzazione con caratteristiche di qualità;

Ritenuto che la possibilità consentita a derogare con la sopraelevazione di edifici esistenti, con regime transitorio sino al 31 dicembre 2011, possa dare seguito a episodi casuali sul territorio che provocherebbero scompensi edificatori e impatti visivi negativi per il contesto ambientale;

Visto l’ art. 6 comma 2 che conferisce al comune la podestà - non soggetta a termini temporali - di indicare quali parametri del PRGC, tra cui l’altezza, non devono essere derogati nell’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 della legge;

Per quanto sopra espresso, si ritiene di non consentire la deroga all’altezza fissata dalle norme di attuazione del PRGC vigente;

Comunicato in merito alla II[^] Commissione Consiliare nelle sedute del 30 novembre, 14 dicembre 2009, dell’8 e 15 febbraio 2010;

Vista la L.R. 14.07.2009, n. 20.;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento, quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 35
Non partecipano alla votazione	n. 7 Lavagna Alessandro, Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Bertone Marco, Cravero Riccardo, Marchisio Loris e Streri Nello
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 28
Astenuti	n. 3 Malvolti Piercarlo e Martini Matteo (UDC); Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO)
Votanti	n. 25
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 4 Tecco Giuseppe (CUNEO PIU'); Parola Carlo Alberto e Romano Anna Maria (POPOLO DELLA LIBERTA'); Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI MINORANZA)

DELIBERA

1. di dare atto che nei casi di applicazione dell'articolo 4 della Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 non è derogabile il parametro quantitativo dell'"Altezza: numero dei piani" stabilito dalle Norme di Attuazione del PRGC vigente;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è l'Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.

“..... O M I S S I S”